

N. PAC	2007 - 035
PROTOCOLLO N.	766 DEL 30.03.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore ortofrutticoli – Reg.to (CE) n. 341/2007 della Commissione del 29 marzo 2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

Richiamasi attenzione sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 90/2007](#) che a pag. 12 pubblica il Reg.to (CE) n. 341/2007 che istituisce un regime di titoli di importazione e di certificati d'origine e stabilisce le modalità di gestione di contingenti tariffari recanti i seguenti numeri d'ordine:

Origine	Importatori	n.d'ordine dei conting. tariffari
Argentina	tradizionali	09.4104
	nuovi	09.4099
Cina	tradizionali	09.4105
	nuovi	09.4100
Altri paesi	tradizionali	09.4106
	nuovi	09.4102

per l'importazione da paesi terzi dei prodotti sotto elencati:

Codice NC	Designazione delle merci
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati
ex 0703 90 00	Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
ex 0710 80 95	Aglio (1) e <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati
ex 0710 90 00	Miscela di ortaggi o di legumi contenenti aglio (1) e/o <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati
ex 0711 90 80	Aglio (1) e <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
ex 0711 90 90	Miscela di ortaggi o di legumi contenenti aglio (1) e/o <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
ex 0712 90 90	ex 0712 90 90 Agli secchi (1) e <i>Allium ampeloprasum</i> e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (1) e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
(1) Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».	

Al riguardo si comunica che l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio del codice NC 0703 2000, nell'ambito del contingente tariffario GATT (decisione 2001/404/CE del Consiglio), è soggetta al dazio *ad valorem* del 9,6 % su presentazione di titoli (denominati titoli «A»), recanti:

- **nella casella 24** le seguenti indicazioni: “ Titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1° [mese e anno] al 28/29/30/31[mese e anno]”. Detti titoli , in deroga all'ar.23 del Reg.to (CE) n.1291/2000, sono validi **solo** per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
- **nella casella 8** il paese di origine e contrassegnata la dicitura «si». Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

Gli altri titoli emessi per quantitativi fuori dei contingenti suddetti sono denominati titoli «B», sono rilasciati immediatamente senza restrizioni quantitative e recano **nella casella 8** il paese di origine e contrassegnata la dicitura «si». Il titolo “B” è valido, esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato, per un periodo di tre mesi.

Da tener presente che i diritti derivanti dai titoli «A» e «B» non sono trasferibili.

Inoltre, si comunica che l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio originario, dell'**Iran**, del **Libano**, della **Malaysia** degli **Emirati arabi uniti** e del **Vietnam**, di cui all'allegato IV del Reg.to 341/2007 in parola, è subordinata:

- alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli artt. da 55 a 62 del Reg.to (CE) n. 2454/93, ed
- alla condizione che il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.

Si considerano **trasportati direttamente** nella Comunità dai suddetti paesi terzi:

- a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;
- b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:
 - siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
 - non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;
 - vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui alla sopracitata lettera b), è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:

- a) un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d'origine e contemplante l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;
- b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:
 - l'esatta designazione delle merci;
 - le date di scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;
 - una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono state tenute;
- c) oppure, nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.

Il Reg.to (CE) n. 341/2007 in questione **abroga** il Reg.to (CE) n. 1870/2005 a decorrere dal 1° aprile 2007, tuttavia continua ad essere applicato relativamente ai titoli di importazione rilasciati in conformità ad esso per il periodo contingente che scade il 31 maggio 2007.

Salvo disposizioni contrarie del Reg.to 341/2007, si applicano le disposizioni dei Reg.ti (CE) n.1291/2000 e n. 1301/2006.

Ad ogni buon fine si raccomanda la lettura del Reg.to (CE) n.341/2007 che potrà essere visualizzato cliccando sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 90/2007](#).

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli operatori interessati

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini